

Codice A1814A

D.D. 3 marzo 2016, n. 500

Autorizzazione idraulica per il consolidamento della sponda idrografica SX del T. Neirone mediante la realizzazione di una gabbionata, a protezione dell'oleodotto San Quirico - Lacchiarella, in Comune di Gavi (AL). Richiedente: Ditta SIGEMI S.r.l.

La Ditta SIGEMI S.r.l., con sede in Via Pisani n°16 in Milano, P. IVA n° 12228800152, con Nota ns. Prot. n°63281 del 16/12/2015, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il consolidamento della sponda idrografica SX del T. Neirone mediante la realizzazione di una gabbionata, a protezione dell'oleodotto San Quirico-Lacchiarella, a valle della loc. Pratolungo Inferiore nel Comune di Gavi (AL).

L'attraversamento in subalveo dell'oleodotto San Quirico-Lacchiarella è oggetto di regolare Concessione Demaniale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n°24/A18050 del 12/01/2015. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. Umberto BAGNASCO, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

L'intervento prevede il consolidamento della sponda idrografica SX, attualmente in erosione a causa dell'evento calamitoso di ottobre-novembre 2014, mediante la realizzazione di una gabbionata per uno sviluppo di 20 ml. La parte in elevazione è pari a circa 2 metri e la fondazione pari a circa un metro.

La gabbionata costituirà il prolungamento verso monte della difesa già autorizzata ad altro concessionario con Determinazione Dirigenziale n°2044/A1814A del 24/08/2015.

A seguito dell'esame dell'istanza e degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. i moduli in elevazione dovranno essere arretrati e disposti a gradoni per raccordarsi con il profilo della sponda naturale di monte, al fine evitare ostacoli e limitare le discontinuità dell'alveo;
2. non è consentito ridurre la sezione di deflusso del corso d'acqua o deviarne l'andamento planimetrico;
3. dovrà essere garantito l'ammorsamento nella sponda del tratto iniziale (estremità di monte) per evitare aggiramenti della difesa;
4. al termine dei lavori dovranno essere rimosse le piste di accesso all'alveo e ripristinato lo stato dei luoghi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;

- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta SIGEMI S.r.l., con sede in Via Pisani n°16 in Milano, P. IVA n° 12228800152, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 4) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 5) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 6) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa l'autorizzazione di questo Settore;
- 8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 9) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 10) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art.23 lettera a) del regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Responsabile del Settore
Arch. Mauro Forno